



Legge 26 gennaio 1990 n.15 (pubblicata in data 14 febbraio 1990)

Regolamento Organico e Disciplina dei Corpi Militari

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 gennaio 1990.

TITOLO I

LE ISTITUZIONI MILITARI

Art.1

La Guardia di Rocca (Artiglieria e Nucleo Uniformato), la Milizia di cui fa parte la Banda Militare, la Guardia del Consiglio Grande e Generale, la Gendarmeria, costituiscono i Corpi Militari della Repubblica.

Alto dovere dei Corpi Militari è, in conformità al giuramento solenne di cui all'art.6, la fedeltà alla Repubblica, la difesa delle sue Istituzioni, l'osservanza delle leggi, l'obbedienza con senso di disciplina agli ordini legittimi ricevuti.

Art.2

I Corpi Militari sono posti sotto la suprema autorità dei Capitani Reggenti pro-tempore, del Consiglio Grande e Generale, del Deputato alle Milizie e del Congresso Militare.

Art.3

Il cittadino sammarinese è obbligato al servizio militare, dall'età di sedici anni compiuti ai sessanta anni compiuti.

Sono esenti dal servizio obbligatorio:

- 1) I Membri del Governo.
- 2) I Magistrati del potere giudiziario.
- 3) Gli Ecclesiastici.

4) I riconosciuti dal Congresso di Stato indispensabili al funzionamento di Uffici e servizi essenziali.

5) I riconosciuti dal Congresso Militare inabili al servizio per impedimenti fisici o morali.

Art.4

La mobilitazione generale è disposta:

1°) con delibera del Consiglio Grande e Generale, ovvero, in caso di estrema urgenza, con decreto dell'Ecc.ma Reggenza, quando occorra difendere l'indipendenza della Repubblica e l'integrità del suo territorio;

2°) con decreto dell'Ecc.ma Reggenza, quando necessiti concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico ed intervenire nei casi di pubbliche calamità.

Nei casi di impossibilità di immediata convocazione del Consiglio Grande e Generale e di legittimo impedimento dell'Ecc.ma Reggenza, l'ordine di mobilitazione generale è impartito dal Comandante Superiore, previo parere del Deputato alle Milizie e ratifica del Congresso Militare.

Art.5

I cittadini, ricevuto l'ordine di mobilitazione generale, diffuso nel territorio della Repubblica con ogni possibile mezzo a disposizione, si concentrano nel Quartiere delle Milizie o nelle sedi indicate per ricevere gli ordini opportuni e per conoscere la destinazione.

Il cittadino che, senza legittimo impedimento, non ottempera all'ordine di mobilitazione generale, è punito con la pena prescritta dall'art.86 del Regolamento.

Art.6

Il Congresso Militare regola il normale servizio dei Corpi Militari, esercita il potere sanzionatorio nel campo della disciplina, provvede all'arruolamento dei Militi, dispone, nei casi previsti dal Regolamento, in materia di nomina ed avanzamento di grado di Ufficiali e ratifica la nomina ed avanzamento di grado dei Sottufficiali.

Il Deputato alle Milizie è il responsabile politico dei Corpi Militari. Il Congresso Militare è tenuto a rivolgersi ad esso per ogni questione logistica ed amministrativa attinente ai Corpi Militari.

Il Deputato, nel Congresso di Stato e nel Consiglio Grande e Generale, ha competenza per segnalare tutte le questioni e proporre i provvedimenti che garantiscono il funzionamento dei Corpi Militari ed il conseguimento degli scopi propri dell'organizzazione militare.

Art.7

I Corpi Militari, in rapporto alle loro specifiche funzioni e compiti istituzionali, oltre che dalle presenti norme, sono retti da speciali Regolamenti.

Art.8

La formula del giuramento che viene solennemente prestato è la seguente:

"GIURO DI CUSTODIRE LA PATRIA, LA SUA INDIPENDENZA, LA SUA LIBERTA', DI DIFENDERE LE SUE ISTITUZIONI, L'INTEGRITA' DEL SUO TERRITORIO, IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE ED I CAPITANI REGGENTI; DI PRESTARE, NELL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, PRONTA E PERFETTA OBEDIENZA; DI ASSICURARE IL RISPETTO DELLE LEGGI, DI CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO E AL BENE DELLA COLLETTIVITA' E DEI CITTADINI".

Con il giuramento il militare vincola solennemente la propria parola d'onore.

Art.9

Il servizio militare nei Corpi Uniformati è volontario e va adempiuto nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Lo straniero residente nella Repubblica da almeno sei anni può accedere al servizio militare volontario, (fatta eccezione per il Corpo della Guardia del Consiglio Grande e Generale), nelle forme e nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Le condizioni per l'appartenenza alla Banda Militare di stranieri, con residenza inferiore ai sei anni o con non residenza in Repubblica, sono determinate dal Regolamento della Banda stessa.

Sono esclusi dai ruoli della Milizia, e se vi sono iscritti, ne vengono cancellati, quanti per atti del Tribunale Commissariale risultino gravemente indiziati di mala condotta.

Art.10

E' esente dal servizio militare il cittadino:

1°) di altezza inferiore a metri 1,55;

2°) con visus inferiore a 5/10 in entrambi gli occhi;

3°) affetto da malattie o da imperfezioni fisiche e mentali che impediscano di prestare servizio incondizionato;

4°) dichiarato interdetto o inabilitato per infermità di mente.

Il militare a carico del quale si verifica la causa prevista al n.4 del comma precedente, è radiato definitivamente dai ruoli delle Milizie.

Art.11

Gli appartenenti ai Corpi Uniformati, Sottufficiali, Graduati e Militi, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, saranno sottoposti a visita medica periodica ogni tre anni per verificarne l'idoneità a prestare servizio incondizionato.

La visita medica avrà luogo collettivamente una volta all'anno, per tutti i Militari che, negli ultimi dodici mesi, abbiano maturato le condizioni previste dal comma precedente.

Il Furiere Generale segnalerà tempestivamente l'elenco dei Militari soggetti a visita all'Ufficiale Medico che dovrà provvedere alla convocazione.

L'Ufficiale Medico compilerà, per ogni Militare visitato, un referto, su apposito modulo predisposto e lo trasmetterà entro dieci giorni al Comando Superiore.

Sul modulo dovranno essere annotati dalla Fureria Generale:

- generalità,
- data di nascita,
- anzianità di servizio.

L'Ufficiale Medico dovrà segnalare:

- malattie che compromettano l'idoneità al servizio incondizionato,
- condizioni generali che comportino riduzione dell'attività fisica,
- rapporto peso-altezza.

I referti dovranno essere sottoposti al Congresso Militare che disporrà la collocazione in congedo dei Militari non idonei.

Il Militare posto in congedo non può indossare l'uniforme, non ha più obblighi di servizio, è iscritto nel ruolo d'onore delle Milizie e conserva il grado.

Art.12

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari e ad assicurare loro una dignitosa prestazione del servizio militare.

Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

Art.13

La Bandiera è il simbolo della Repubblica e dell'onore militare: ad essa vanno tributati i massimi onori.

Art.14

Il saluto militare è manifestazione esteriore del sentimento di disciplina e di rispetto dei vincoli gerarchici.

Il militare è tenuto a rendere il saluto alla Bandiera, al suono dell'Inno patrio, e a tutti i Superiori.

La restituzione del saluto costituisce preciso obbligo disciplinare.

Art.15

L'uniforme distingue i militari e ne indica il Corpo di appartenenza ed il grado.

I regolamenti dei Corpi ne prescrivono la composizione e la foggia.

Il simbolo costituito dalle tre penne è il distintivo peculiare che contraddistingue l'appartenenza ai Corpi Militari.

Qualsiasi modifica o alterazione dell'uniforme costituiscono mancanza disciplinare.

Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.

Art.16

La gerarchia militare determina le posizioni reciproche dei militari, in relazione alla graduazione delle funzioni, dei compiti, delle responsabilità.

I Militari sono ripartiti, in relazione al grado, in quattro categorie:

- 1) Ufficiali;
- 2) Sottufficiali;
- 3) Graduati;
- 4) Militi.

Art.17

Il Militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti ai rapporti gerarchici ed alla disciplina.

Gli ordini devono attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il Militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o manifestamente illegittimo o la cui esecuzione costituisce manifestamente un reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i suoi più diretti responsabili di Comando.

Art.18

E' attribuito all'Autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta le sanzioni disciplinari prescritte dal presente Regolamento.

Art.19

L'esercizio di un diritto ai sensi del presente Regolamento esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

I Militari sono tenuti all'osservanza delle norme del Regolamento quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1°) svolgono attività di servizio;

2°) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

3°) indossano l'uniforme;

4°) si qualificano come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i Militari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela dei fondamenti delle istituzioni militari.

Sono in ogni caso salvaguardati i diritti e le garanzie civili e politiche riconosciuti dall'ordinamento della Repubblica.

Art.20

Gli Ufficiali, i Sottufficiali, i Graduati e i Militi dei Corpi Militari, ricevono un compenso per i servizi prestati, stabilito da apposite tabelle, proposte dal Congresso Militare ed approvate dal Congresso di Stato.

TITOLO II DOVERI GENERALI DEI RESPONSABILI DI COMANDO

Art.21

Il responsabile di comando opera unicamente a servizio ed a vantaggio delle milizie e della Repubblica e per osservare e fare osservare dai suoi subordinati le leggi, i regolamenti e gli ordini militari.

Egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti; mantenere la disciplina fra i propri subordinati e utilizzare e sviluppare le loro capacità, intellettuali e fisiche; mantenere condotta consona al proprio grado; adempiere ai propri doveri ed esigere altrettanto dai propri subordinati.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile di comando è tenuto al rispetto della dignità dei subordinati.

Art.22

Il responsabile di comando risponde delle direttive e degli ordini da lui impartiti.

Risponde della esecuzione degli ordini ricevuti e della condotta dei suoi subordinati.

A tal fine adotta provvedimenti disciplinari d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Disciplina militare.

TITOLO III

DOVERI GENERALI DEI SUBORDINATI

Art.23

I doveri dei subordinati si compendiano sostanzialmente nel rispetto verso il responsabile di comando e nell'obbedienza per la perfetta esecuzione degli ordini ricevuti.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione il militare che, con detti o con fatti, tenda, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del responsabile di comando o a menomare in qualunque modo la considerazione nella quale deve essere tenuto.

Commette grave mancanza disciplinare il militare che critichi il responsabile di comando o gli ordini da lui emanati.

La mancanza è gravissima se commessa alla presenza di subordinati.

Art.24

L'obbedienza è dovuta al responsabile di comando con eguale prontezza e lealtà, qualunque sia la differenza di livello gerarchico.

L'obbedienza a militari investiti di comando o di carica, da parte di militari superiori in grado o più anziani nel grado, è dovuta soltanto nei limiti delle attribuzioni connesse al comando esercitato o alla carica rivestita.

Art.25

Il militare è responsabile della esatta esecuzione degli ordini ricevuti e non può fare alcuna osservazione nel riceverli.

Egli deve però chiedere chiarimenti nel caso che non li abbia compresi.

Quando il militare ritenga che, per motivi non conosciuti dal responsabile di comando, l'esecuzione di un ordine possa essere causa di danno ha il dovere di farlo presente.

Art.26

Il militare comandato di servizio non può farsi sostituire senza esserne stato regolarmente autorizzato.

Art.27

Il militare che si ritiene leso nei propri diritti può presentare reclamo, anche nei confronti dei suoi diretti responsabili di comando, indirizzandolo al Comandante Superiore delle Milizie.

Qualora il reclamo risultasse ingiustificato, il militare stesso può incorrere in sanzioni disciplinari.

Art.28

E' dovere di ogni militare in attività di servizio: intervenire spontaneamente in aiuto di altro militare, di qualunque grado, in caso di bisogno; adoperarsi per frenare e sedare qualunque

disordine che accada alla sua presenza; in caso di flagrante reato, cercare con tutti i mezzi di impedirlo e fermare il colpevole; prestare soccorso nei casi di pubbliche calamità.

TITOLO IV

ARRUOLAMENTO

Art.29

L'arruolamento è il complesso delle operazioni mediante le quali lo Stato assicura la raccolta, la scelta, l'avviamento ai Corpi militari, dei cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare nei casi previsti dagli artt.2 e 7.

Art.30

L'Ufficiale dello Stato Civile, entro il mese di gennaio di ogni anno, trasmette al Comando Superiore delle Milizie, l'elenco completo di generalità, dei cittadini sammarinesi tenuti al servizio militare a norma dell'art.7 che, nell'anno precedente, hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Art.31

Il Congresso Militare stabilisce l'organico dei Corpi militari, ne verifica le condizioni, e, ove riscontri la necessità di integrarne la forza, determina il numero degli arruolandi in ciascun Corpo e richiede al Comando Superiore di emanare il bando di arruolamento.

Il Comando Superiore, previo parere positivo del Deputato alle Milizie, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Congresso Militare:

1°) emana il bando di arruolamento in uno o in piu' Corpi militari e fissa il luogo, il giorno e l'ora in cui devono eseguirsi le operazioni di arruolamento;

2°) ordina l'affissione del bando di arruolamento nei Castelli della Repubblica e indica la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di arruolamento;

3°) dispone la convocazione della Commissione di Arruolamento per la data fissata.

Art.32

La durata minima del servizio volontario dei Corpi militari è di cinque anni, a decorrere dalla data di arruolamento.

La cerimonia del giuramento dovrà aver luogo nel termine piu' breve.

Al termine dei cinque anni la ferma si intende automaticamente rinnovata di anno in anno qualora l'interessato non abbia presentato domanda di dimissioni.

L'interruzione della ferma potrà essere autorizzata dal Congresso Militare, sentito il parere del Comandante del Corpo di appartenenza del militare, solo per documentati e gravi motivi di forza maggiore.

Art.33

Compongono la Commissione di Arruolamento: l'Ispettore Generale con funzioni di Presidente; il Segretario del Congresso Militare, un Ufficiale di ciascun Corpo militare, l'Ufficiale Medico, un delegato del Deputato alle Milizie, il Furiere Generale dei Corpi militari per le funzioni amministrative di competenza.

La Commissione, nella data e nel luogo indicati nel bando, procede all'esame personale degli arruolandi e delle relative documentazioni e pronuncia l'arruolamento o la esenzione.

Art.34

La Commissione, qualora il numero degli arruolandi dichiarati idonei ecceda quello specificato nel bando, procede all'arruolamento in base ai seguenti criteri preferenziali:

1°) età piu' giovane

2°) migliori condizioni fisiche ed attitudinali al servizio incondizionato

3°) titolo di studio.

La Commissione si riserva di decidere nel termine di dieci giorni.

Art.35

Contro le decisioni della Commissione di Arruolamento concernenti la cittadinanza, i diritti civili, le condizioni fisiche degli arruolandi, è ammesso ricorso nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di notifica, al Consiglio di Disciplina militare che giudica irrevocabilmente.

Art.36

La Commissione di Arruolamento iscrive gli arruolandi nel ruolo del Corpo militare di appartenenza ed invia la lista degli arruolati al Deputato alle Milizie, al Congresso Militare, ai Comandi dei Corpi militari.

TITOLO V

STATO DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E GRADUATI

Art.37

Lo stato di Ufficiale, Sottufficiale e Graduato:

1°) si consegue per specifica attitudine al comando, per l'attaccamento alle Istituzioni militari, per l'assiduità in servizio, per particolari doti fisiche e intellettuali, per la lodevole condotta militare e civile, per anzianità di servizio:

2°) sorge con il legittimo conferimento del grado, cui consegue il complesso dei doveri e dei diritti contemplati dalle leggi e dai regolamenti, e cessa con la perdita del grado stesso.

Art.38

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) dimissioni volontarie: l'accettazione delle dimissioni dal grado del Graduato compete all'Ispettore del Corpo: l'accettazione delle dimissioni dal grado del Sottufficiale e dell'Ufficiale compete al Congresso Militare.

2°) Dimissioni d'autorità:

A) per interdizione civile o per inabilitazione civile;

B) per accertata irreperibilità intenzionale;

C) per attività incompatibile con lo stato di Ufficiale, Sottufficiale e di Graduato.

3°) Destituzione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari;

4°) radiazione dai ruoli delle Milizie.

La perdita del grado per dimissioni d'autorità, per destituzione e per radiazione è sancita dal Consiglio di Disciplina secondo le procedure e le norme stabilite dal presente Regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio di Disciplina è esperibile il ricorso previsto dall'art.93.

TITOLO VI

NOMINA, AVANZAMENTO DI GRADO, GERARCHIA DEI SOTTUFFICIALI E DEI GRADUATI

Art.39

La nomina dei Sottufficiali e dei Graduati, sentito il parere dell'Ispettore del Corpo, è disposta dal Comandante del Corpo a cui il milite appartiene.

Il Congresso Militare ratifica le nomine di cui al primo comma e giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti dai militi esclusi dalla nomina.

Art.40

L'avanzamento di grado a Caporale ed a Caporale Maggiore, avviene per anzianità e pertanto i militi e i graduati che hanno raggiunto la prevista anzianità sono promossi al grado superiore.

L'avanzamento di grado per anzianità è connesso al conferimento delle medaglie e pertanto il milite consegue i gradi:

A) di Caporale al conferimento della medaglia di III^a classe;

B) di Caporale Maggiore al conferimento della medaglia di II^a classe.

I gradi di Sergente e Sergente Maggiore si conseguono per merito e per vacanza nel grado superiore e pertanto gli elementi giudicati idonei sono promossi secondo i posti disponibili.

L'avanzamento di grado è disposto dal Comandante del Corpo di appartenenza del Sottufficiale in accordo con l'Ispettore del Corpo ed è ratificato dal Congresso Militare.

Il Congresso Militare giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti dai Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

Il Sottufficiale e il Graduato, posto in congedo assoluto è promosso di diritto al grado superiore, se insignito di medaglia di anzianità di I^a classe, e se non sia incorso nelle punizioni disciplinari previste nei commi 4,5,6,7, dell'art.79.

Art.41

La gerarchia dei Graduati è la seguente:

CAPORALE

CAPORALE MAGGIORE

La gerarchia dei Sottufficiali è la seguente:

SERGEANTE

SERGEANTE MAGGIORE.

Per la gerarchia dei gradi del Corpo della Gendarmeria e del Corpo della Guardia di Rocca - Nucleo Uniformato -, vige il regolamento particolare dei Corpi stessi.

TITOLO VII

NOMINA, AVANZAMENTO DI GRADO, GERARCHIA E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI

Art.42

La prima nomina al grado di Sottotenente si consegue a seguito della dichiarazione di idoneità emessa dalla Commissione giudicatrice del concorso al quale possono partecipare:

- 1) tutti i militari arruolati con almeno cinque anni di anzianità di servizio ed in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- 2) i cittadini muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore;
- 3) i Sergenti Maggiori in possesso di titolo di scuola media inferiore, che comunque non potranno superare il grado di Tenente.

Costituiscono elementi di idoneità: la particolare attitudine al comando, la prestanza fisica, il titolo di studio, l'anzianità, l'assiduità in servizio e lo stato disciplinare.

Ciascun elemento di idoneità è valutato con il punteggio da 1 a 10.

In caso di parità di punteggio, l'appartenenza ai Corpi militari costituisce elemento preferenziale.

Art.43

Il concorso si articola:

1) in una prova pratica di comando di un plotone;

2) in una prova orale di cultura generale, con particolare riferimento alle caratteristiche, alle strutture ed alla storia delle Istituzioni civili e militari della Repubblica.

Le prove pratica e orale sono valutate con il punteggio da uno a dieci.

Art.44

La Commissione è composta: dagli Ispettori dei Corpi, dal Segretario del Congresso Militare con funzioni di verbalizzante, dai Comandanti dei Corpi militari, dall'Uditore Militare, da un delegato del Deputato alle Milizie.

Funge da Presidente l'Ufficiale di grado piu' elevato.

Art.45

Il bando di concorso è emesso, su disposizione del Congresso Militare, dal Comando Superiore, previo parere positivo del Deputato alle Milizie, a richiesta dell'Ispettore del Corpo di cui deve essere integrato l'organico, sentito il parere del Comandante.

Art.46

La graduatoria degli aspiranti dichiarati idonei, permane valida per il periodo di tempo di due anni.

Gli idonei assumono il grado di Sottotenente nel caso di vacanze che si verifichino nell'organico del grado stesso durante il predetto periodo di tempo.

Art.47

Nei casi in cui il concorso vada deserto o la Commissione non ritenga di poter emettere dichiarazione di idoneità, la nomina al grado di Sottotenente è effettuata dal Congresso Militare, su conforme parere dell'Ispettore e del Comandante del Corpo, sulla base dei fattori di idoneità esposti nell'art.40, escludendo gli elementi già dichiarati non idonei dalla Commissione.

Art.48

La nomina al grado di Sottotenente è ratificata dal Congresso Militare e deve essere sottoposta alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Art.49

L'avanzamento di grado degli Ufficiali ha luogo per merito e per vacanze nel grado superiore e pertanto gli Ufficiali giudicati idonei sono promossi secondo i posti disponibili nel grado superiore.

L'avanzamento di grado per merito è proposto dall'Ispettore del Corpo di appartenenza dell'Ufficiale, sentito il parere del Comandante, in accordo con l'Ispettore Generale.

La nomina è effettuata dal Congresso Militare che giudica inappellabilmente anche sugli eventuali ricorsi avanzati dagli Ufficiali esclusi dall'avanzamento e deve essere sottoposta alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Art.50

Gli Ufficiali Subalterni saranno soggetti a quanto disposto dall'art.11 del presente Regolamento; per essi la visita medica avrà luogo separatamente.

Il Congresso Militare trasferirà alla riserva gli Ufficiali giudicati fisicamente non idonei. Tale qualifica equivale alla posizione in congedo ma comporta la facoltà di richiamo in servizio per motivi di forza maggiore.

Gli Ufficiali Superiori saranno anch'essi sottoposti a visita medica ogni tre anni.

Il Comandante Superiore impartirà le istruzioni per l'attuazione ed esaminerà personalmente i referti.

L'eventuale posizione nella riserva degli Ufficiali Superiori sarà disposta dal Comandante Superiore, sentito il parere del Deputato alle Milizie.

Art.51

La gerarchia dei gradi degli Ufficiali è la seguente:

UFFICIALI SUPERIORI: GENERALE;

COLONNELLO;

TENENTE COLONNELLO;

MAGGIORE.

UFFICIALI SUBALTERNI: CAPITANO;

TENENTE;

SOTTOTENENTE.

Art.52

I Comandanti dei Corpi militari hanno la direzione delle Compagnie o dei Reparti che compongono i singoli Corpi in esecuzione dei regolamenti speciali.

Riferiscono al Comando Superiore, tramite l'Ispettore del Corpo, su ogni questione attinente al Corpo, Compagnia o Reparto cui sono preposti.

Art.53

L'Uditore Militare e l'Ufficiale Medico disimpegnano i doveri inerenti al loro Ufficio nei casi previsti dal Regolamento e quando ne ricevono l'ordine dal Comando Superiore.

TITOLO VIII

CONGRESSO MILITARE

Art.54

Il Congresso Militare presiede al servizio delle Milizie ed è Organo consultivo del Deputato alle Milizie.

Art.55

Il parere del Congresso Militare è obbligatorio:

- 1) sulle questioni relative agli ordinamenti militari, alla organizzazione e preparazione dei Corpi militari;
- 2) sui progetti di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare in materia di disciplina militare; di stato ed avanzamento degli Ufficiali e Sottufficiali; di reclutamento; di protezione civile;
- 3) sulle proposte da trasmettere:
 - a) alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio in materia di spese militari a carattere straordinario;
 - b) al Congresso di Stato in materia di approvvigionamenti militari.

Art.56

Il Deputato alle Milizie può, di propria iniziativa, sottoporre al Congresso Militare ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo, che non rientri tra quelle sopra elencate.

Art.57

Nei Decreti di urgenza, quando il parere del Congresso Militare è obbligatorio, è premessa la formula "udito il parere del Congresso Militare".

Art.58

Sono Membri del Congresso Militare:

Il Deputato alle Milizie, con funzioni di Presidente;

Il Comandante Superiore delle Milizie con il grado di generale, il cui Ufficio è denominato "Comando Superiore delle Milizie";

L'Ispettore Generale con il grado di colonnello;

Il Capo di Stato Maggiore con il grado minimo di tenente colonnello;

Il Sottocapo di Stato Maggiore con il grado minimo di maggiore;

Gli Ispettori dei Corpi militari con il grado minimo di maggiore;

Il Segretario del Congresso Militare, con il grado minimo di capitano.

Art.59

Gli Ufficiali non appartenenti al Congresso Militare, nè inquadrati nell'organico dei Corpi sono considerati, indipendentemente dal grado, Addetti allo Stato Maggiore e sono alle dirette dipendenze del Comando Superiore.

Sono considerati Addetti allo Stato Maggiore:

- 1) un Uditore Militare con il grado di maggiore pro-tempore;
- 2) uno o due Cappellani militari col grado di capitano e di tenente;
- 3) due o piu' Ufficiali Medici con i gradi di maggiore, di capitano, di tenente;
- 4) un Ispettore della Banda Militare col grado di maggiore o di capitano pro- tempore;
- 5) gli Ufficiali di Ordinanza:
 - del Comandante Superiore col grado massimo di maggiore
 - dell'Ispettore Generale col grado massimo di capitano
 - del Capo di Stato Maggiore col grado massimo di capitano
 - degli Ispettori dei Corpi col grado massimo di tenente.
- 6) Uno o piu' Ufficiali di amministrazione col grado massimo di tenente;
- 7) un Vice-Segretario del Comando Superiore col grado massimo di tenente.

Art.60

Il Consiglio Grande e Generale nomina il Comandante Superiore delle Milizie, scelto tra gli Ufficiali di grado piu' elevato.

Art.61

Il Comandante Superiore presiede il Congresso Militare in caso di assenza, di impedimento o di delega del Deputato alle Milizie.

Il Congresso Militare integra i propri Membri, scelti fra gli Ufficiali di grado piu' elevato, su designazione del Comandante Superiore, previo parere del Deputato alle Milizie.

Il Congresso Militare nomina i Comandanti dei singoli Corpi militari, tra gli Ufficiali dello stesso Corpo col grado di capitano.

Ciascun Reparto o Compagnia di ogni Corpo militare ha un proprio Comandante.

Nomina altresì, l'Uditore Militare, i Cappellani militari e gli Ufficiali medici.

Ai nominati, che all'atto della nomina siano sprovvisti di grado, è attribuito il grado come disposto dall'art.57.

Art.62

Il Comandante Superiore esercita il comando delle Milizie per la difesa

e per il prestigio della Repubblica.

Ha le seguenti attribuzioni:

- sovrintende all'organizzazione, la preparazione e l'impiego dei singoli Corpi militari;
- propone al Deputato alle Milizie le linee generali dell'ordinamento di ciascun Corpo militare;
- definisce i criteri generali per la difesa del territorio e per l'intervento delle Milizie nei casi di pubbliche calamità;
- impartisce le direttive per l'addestramento dei Corpi militari e definisce i programmi delle esercitazioni;
- segue l'attuazione delle direttive impartite dall'Autorità superiore e, nell'ambito delle proprie funzioni, le trasmette, tramite gli Ufficiali Ispettori ai Comandanti dei singoli Corpi.

Il Comandante Superiore dipende direttamente dai Capitani Reggenti e dal Deputato alle Milizie, ai quali risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute.

Viene consultato dal Deputato alle Milizie sulle principali questioni amministrative relative all'organizzazione dei singoli Corpi.

Art.63

L'Ispettore Generale, supplisce di diritto il Comandante Superiore, nei casi di assenza o di impedimento.

Coordina l'attività degli Ispettori dei Corpi.

Segnala al Comandante Superiore ogni inconveniente, ogni irregolarità, ogni illegalità riscontrate nell'intera Milizia o nei singoli Corpi militari ed è tenuto a sollecitare l'emanazione degli opportuni provvedimenti.

Art.64

Il Capo di Stato Maggiore supplisce di diritto il Comandante Superiore e l'Ispettore Generale nei casi di assenza e di impedimento.

Coadiuvava ed assiste i medesimi nel disimpegno di tutte le loro incombenze.

Autorizza le manovre ed i servizi militari straordinari non previsti dai regolamenti dei singoli Corpi.

Art.65

Il Sottocapo di Stato Maggiore coadiuva il Capo di Stato Maggiore in tutti i compiti ad esso demandati.

Supplisce di diritto quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

Art.66

Gli Ufficiali Ispettori esercitano funzioni di controllo sui Corpi di appartenenza ed in particolar modo sulle uniformi, sulle armi, sui quartieri, sulle istruzioni e, in generale sul servizio, sulla disciplina e sull'amministrazione militare.

Relazionano al Congresso Militare sulle istanze, sulle necessità e sullo stato del Corpo; esprimono il parere per la nomina di Sottufficiali e dei Graduati del medesimo.

Art.67

Il Segretario del Congresso Militare, predispone le materie per le sedute del Congresso medesimo che convoca dopo averne ricevuto l'ordine dal Comandante Superiore.

Redige il verbale delle riunioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Coadiuva ed assiste il Comandante Superiore nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.68

Nelle sedute del Congresso Militare possono essere chiamati per riferimento gli Addetti allo Stato Maggiore, i Comandanti dei Corpi ed il Furiere Generale.

Art.69

Il Congresso Militare viene convocato di iniziativa del Deputato alle Milizie, ovvero, dal Comandante Superiore.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado.

Tutti i Membri hanno voto deliberativo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Membri.

La deliberazione su ciascun argomento deve essere posta a verbale.

Il verbale riassume la discussione con inserimento a richiesta dei pareri espressi e riporta il risultato della votazione.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario del Congresso Militare.

TITOLO IX

RICOMPENSE MILITARI

Art.70

Le ricompense militari sono di tre categorie:

- 1) Medaglia al Valore
- 2) Medaglia di Anzianità
- 3) Medaglia di Fedeltà.

Le medaglie al valore sono:

- oro
- argento
- bronzo.

Le medaglie di anzianità sono:

- oro
- argento
- bronzo.

La medaglia di fedeltà è d'oro.

Art.71

Le medaglie al valore sono attribuite dal Congresso Militare, su proposta dell'Ispettore, su riferimento del Comandante del Corpo, per atti di particolare coraggio o altruismo.

Art.72

Le medaglie di anzianità sono attribuite d'ufficio ai militari che abbiano raggiunto i seguenti anni di servizio:

- 1) 10 anni: Medaglia di bronzo (III[^] classe)
- 2) 18 anni: Medaglia d'argento (II[^] classe)
- 3) 25 anni: Medaglia d'oro (I[^] classe).

Art.73

La medaglia di fedeltà è attribuita ai militari che abbiano raggiunto i cinquant'anni di appartenenza ai Corpi militari.

Art.74

Tutte le ricompense militari, sottoposte a presa d'atto da parte del Magistero dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, sono accompagnate dal relativo diploma.

TITOLO X

PUNIZIONI DISCIPLINARI

Norme generali

Art.75

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di Corpo e sanzioni di Consiglio di Disciplina.

La punizione disciplinare ha soprattutto valore morale.

E' dovere del responsabile di comando mantenere la disciplina con l'esempio e mediante opera di educazione, di persuasione, di prevenzione delle mancanze e di repressione di ogni infrazione.

Art.76

Coloro ai quali compete infliggere la punizione, fissarne la specie e darne motivazione, devono in ogni caso: tenere conto dei precedenti di servizio e disciplinari, nonchè le condizioni di grado, di età, e di anzianità del punito; colpire con maggiore rigore le mancanze che intaccano, sia pure lievemente, la lealtà e la dirittura morale nonchè i casi di recidiva e le mancanze commesse in presenza di altri militari; infliggere al piu' elevato in grado o piu' anziano, tra i militi implicati nella stessa mancanza, la sanzione piu' severa.

La motivazione deve essere data in forma sintetica e chiara affinchè la mancanza risulti esattamente configurata.

Art.77

Ogni Ufficiale o Sottufficiale che rileva una mancanza disciplinare deve intervenire prontamente per reprimerla ed è tenuto a farne rapporto al Comandante del Reparto o Compagnia a cui appartiene il militare che ha commesso la mancanza.

Art.78

Tutte le punizioni, esclusa l'ammonizione e la multa, sono trascritte nel fascicolo personale del militare con la motivazione.

TITOLO XI

INFRAZIONI SOGGETTE A PUNIZIONI DISCIPLINARI

Art.79

Sono punite a norma del presente Regolamento:

- le trasgressioni alle norme di principio sulla disciplina militare;

- le infrazioni al regolamento militare;
- le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;
- l'uso non autorizzato o improprio dell'uniforme;
- i comportamenti nella condotta militare e civile che offendono il decoro del grado e dell'uniforme;
- l'insubordinazione;
- l'abuso di autorità;
- la condanna per misfatti comporta le conseguenze previste dal presente regolamento.

Art.80

Le punizioni piu' lievi sono inflitte per mancanze di scarso rilievo; quelle piu' gravi per mancanze che abbiano costituito nocumento alla disciplina oppure nei casi di recidività.

Sono considerate particolarmente gravi le mancanze commesse in concorso con subordinati.

Quando vengano commessi dal militare reato od infrazioni contemplati dalla legge penale, la competenza è del Tribunale ordinario ed ogni eventuale azione disciplinare militare resta sospesa fino alla definizione del procedimento penale.

La condanna per misfatti a pena di prigionia o di interdizione dei pubblici uffici, compresa fra sei mesi e un anno, comporta la sospensione dai ruoli della Milizia per periodo eguale a quello della condanna, ma distinto da questa.

La condanna per misfatti a pena di prigionia o di interdizione dei pubblici uffici, superiore a un anno comporta la cancellazione definitiva dai ruoli della Milizia.

Il Congresso Militare può applicare la sospensione cautelare dalla contestazione del reato alla conclusione del giudizio. Definito il procedimento penale, si fa luogo all'eventuale azione disciplinare, salvo il caso di assoluzione con le formule " per non aver commesso il fatto" o "perchè il fatto non sussiste", sempre che non siano emersi fatti o circostanze che incidano sulla disciplina militare.

TITOLO XII

SPECIE DELLE PUNIZIONI

Art.81

Le punizioni disciplinari sono:

1°) l'ammonizione:

2°) la multa nella misura stabilita dai regolamenti speciali dei singoli Corpi militari, o in mancanza, dal Congresso Militare;

- 3°) il rimprovero;
- 4°) il rimprovero solenne;
- 5°) l'arresto;
- 6°) la prigionia;
- 7°) la sospensione dalle funzioni del grado;
- 8°) la perdita del grado;
- 9°) la radiazione dai ruoli delle Milizie.

Art.82

L'ammonizione punisce lievi mancanze od omissioni causate da negligenza.

E' inflitta verbalmente da qualsiasi responsabile di comando di grado superiore al militare che ha commesso la mancanza, senza obbligo di rapporto.

Sono puniti con l'ammonizione:

- il ritardo non abituale a presentarsi in quartiere per l'istruzione ed il servizio;
- l'assenza ingiustificata non abituale dall'istruzione e dal servizio obbligatorio;
- l'allontanamento non autorizzato dall'istruzione e dal servizio per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti;
- la deficienza degli accessori della divisa;
- l'incuria nella pulizia personale;
- l'omissione del saluto e la mancata restituzione del saluto stesso.

Art.83

La multa punisce l'inosservanza dei doveri e le trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio e la recidiva in lievi mancanze.

Sono puniti con la multa:

- la recidiva nelle mancanze punite con l'ammonizione;
- il ritardo o l'assenza abituale a presentarsi in quartiere per l'istruzione ed il servizio obbligatorio;
- l'atteggiamento scomposto e non dignitoso in servizio;
- il contegno non corretto verso i responsabili di comando;

- il commento irrispettoso su ordini di servizio;
- il comportamento in divisa sconveniente e scorretto in pubblici esercizi.

La multa può essere inflitta da qualsiasi responsabile di comando di grado superiore al militare che ha commesso la mancanza, con obbligo di rapporto al comandante del reparto.

Il comandante del reparto dà comunicazione al Furiere del Corpo di appartenenza del militare. Il Furiere ha l'obbligo di riscuotere la multa e di tenerla in deposito.

La multa non pagata è trattenuta dall'indennità di servizio del militare.

Art.84

Il rimprovero punisce trasgressioni alle norme di principio sulla disciplina militare, gravi mancanze disciplinari, trasgressioni agli ordini e infrazioni alla consegna.

Sono puniti con il rimprovero:

- la recidiva in mancanze già punite con l'ammonizione e la multa;
- l'allontanamento definitivo non autorizzato dall'istruzione e dal servizio;
- i reclami irrispettosi nei confronti di responsabili di comando di grado superiore e le proteste ingiustificate;
- la tolleranza di irregolarità riscontrate in servizio;
- gli atti o i fatti tendenti a creare malcontento o disordine fra i militari;
- la condotta non consona allo stato di militare e al grado, sia in servizio che nella vita privata;
- l'abuso di autorità;
- la dichiarazione di indisposizione fisica, riconosciuta inesistente;
- la partecipazione in uniforme a manifestazioni politiche.

Art.85

Il rimprovero è inflitto per iscritto dal Comandante del Corpo al quale il militare appartiene.

La motivazione della punizione è pubblicata nel quartiere delle milizie.

Art.86

Il rimprovero solenne è inflitto in forma esemplare per punire:

- le abituali e gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;
- le mancanze alla disciplina ed alle norme di contegno e di condotta privata;

- la recidiva reiterata nelle mancanze già punite con provvedimenti disciplinari di lieve entità.

Art.87

Il rimprovero solenne è inflitto:

- A) dal Deputato alle Milizie, sentito il Congresso Militare, al Comandante Superiore;
- B) dal Comandante Superiore, sentito il Deputato alle Milizie, ai componenti del Congresso Militare;
- C) dal Comandante Superiore, sentito l'Ispettore Generale, agli Ufficiali;
- D) dal Comandante Superiore in ogni altro caso.

L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione e ne ordina la pubblicazione nel quartiere delle milizie.

Nei casi di particolare gravità, il rimprovero solenne può essere inflitto al punito alla presenza dei militari designati dall'autorità che infligge la punizione.

Art.88

L'arresto, da uno a quindici giorni, punisce:

- l'inottemperanza all'ordine di mobilitazione generale;
- l'insubordinazione;
- il grave abuso di autorità, comprendente minaccia, maltrattamento o ingiuria;
- qualsiasi atto lesivo, anche di natura non grave, contro il patrimonio dello Stato, in particolare l'alienazione, l'alterazione o il prestito dell'uniforme e delle armi.

Il Consiglio di disciplina, nell'applicare la punizione dell'arresto, ne stabilisce anche le modalità di esercizio. Può ordinare che l'arresto sia scontato in casa.

In caso di insubordinazione, qualora il servizio sia di particolare rilevanza, il Comandante del Corpo può disporre l'immediato arresto del renitente ed obbligarlo alla prestazione del servizio.

Art.89

La prigionia, per un periodo da quindici a novanta giorni, punisce:

- la mancata fede al giuramento;
- le manifestazioni collettive di insubordinazione e le istigazioni all'insubordinazione collettiva.

Art.90

Le sanzioni dell'arresto e della prigionia, sono inflitte dal Consiglio di Disciplina a seguito di inchiesta formale da esperirsi secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art.91

La recidiva, quando non è espressamente contemplata come circostanza aggravante, comporta l'aumento di un quarto di tutte le pene. In caso di ulteriore recidiva ed anche in caso di particolare gravità dell'infrazione, il Consiglio di Disciplina può applicare, in aggiunta alla sanzione dell'arresto o della prigionia, la sospensione dal grado o dalla qualità di milite, la perdita del grado ovvero la definitiva cancellazione dai ruoli delle Milizie.

Costituisce recidiva l'infrazione della stessa specie commessa entro trecentosessantacinque giorni dalla precedente.

Art.92

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Art.93

Contro le punizioni disciplinari:

1°) dell'ammonizione non è ammesso ricorso;

2°) della multa e del rimprovero è ammesso ricorso entro venti giorni al Comando Superiore delle Milizie che giudica irrevocabilmente;

3°) del rimprovero solenne, dell'arresto, della prigionia, della sospensione dalle funzioni del grado, della perdita del grado, della radiazione dai ruoli delle Milizie, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Ecc.ma Reggenza che giudica irrevocabilmente.

Il ricorso sospende il provvedimento impugnato.

TITOLO XIII

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art.94

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile delle sanzioni, di cui all'art.81, nn.5,6,7,8 e 9.

La decisione di sottoporre il militare ad inchiesta formale spetta al Congresso Militare. Il Comando Superiore, sentito il Deputato alle Milizie, è tenuto ad inoltrare rapporto tramite il Capo di Stato Maggiore, nel termine massimo di dieci giorni all'Uditore Militare.

Il rapporto nei confronti di un membro del Congresso Militare può essere inoltrato, nel termine massimo di quindici giorni, dal Deputato alle Milizie, sentito il Congresso Militare.

Art.95

L'Uditore Militare apre l'istruttoria, procede all'interrogatorio del giudicando e dei testimoni, esperisce le opportune indagini. Ove ritenga che il militare debba essere deferito al Consiglio di disciplina, formula il capo di imputazione e lo trasmette al Comandante Superiore delle Milizie.

Durante l'istruttoria il giudicando può farsi assistere come indicato dall'art.96.

Il Comandante Superiore delle Milizie ordina la convocazione del Congresso Militare, costituito quale Consiglio di disciplina, e fissa il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

L'Uditore Militare fa notificare al giudicando l'atto di accusa, con intimazione a comparire e a difendersi nel luogo e nella data fissata.

Provvede anche alla citazione dei testimoni.

Art.96

Il Consiglio di Disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il giudicando deve comparire personalmente dinnanzi al Consiglio e può farsi assistere da altro militare di grado superiore, in qualità di difensore, con facoltà di nominare un consulente legale in persona di un avvocato iscritto all'albo del Foro sammarinese.

Se il giudicando non compare, si procede in sua contumacia. In questo caso, ove non intervenga un difensore di fiducia, il Comandante Superiore delle Milizie, nomina il difensore d'ufficio.

Aperta la seduta, il Presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa inoltre che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi il giudicando, il difensore ed i testimoni, dà lettura del capo di imputazione e infine richiede all'Uditore Militare e al difensore di procedere negli atti del giudizio.

Art.97

L'Uditore Militare e quindi il difensore esaminano il giudicando, i testimoni dell'accusa e quelli della difesa.

Il Presidente e i membri del Consiglio possono chiedere chiarimenti al giudicando ed ai testimoni, ed avere conoscenza di qualsiasi atto istruttorio.

Il giudicando può presentare anche una memoria difensiva, preparata in precedenza e firmata, e produrre eventuali nuovi documenti a difesa.

Dopo di che l'Uditore Militare ed il difensore formulano le conclusioni finali. Il giudicando può esporre per ultimo le proprie osservazioni.

Udite le conclusioni, il Presidente invita l'Uditore Militare, il difensore, il giudicando e i testimoni a ritirarsi dalla sala dell'udienza.

Art.98

Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria sospende il procedimento e restituisce gli atti all'Uditore Militare precisando i punti sui quali ritiene necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il Consiglio pronuncia il giudizio.

La votazione è segreta. Il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, fatto introdurre nuovamente il giudicando, pubblica il giudizio del Consiglio e ne ordina l'affissione entro 24 ore nel quartiere delle milizie.

Il Segretario compila immediatamente il verbale della seduta con il giudizio del Consiglio.

Dopo la lettura e la sottoscrizione del verbale da parte dei componenti del Consiglio, il Presidente scioglie la seduta.

I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art.99

Dal 1 gennaio 1992 gli Ufficiali di qualsiasi grado sono posti in congedo al compimento del 70 anno di età:

0

Art.100

La presente legge entra in vigore il 20 aprile 1990.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari Interni

Alvaro Selva